

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI PATROCINI LEGALI

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

TITOLO II

MATERIE AFFIDATE ALL'AVVOCATURA DELLO STATO E AGLI UFFICI LEGALI INTERNI

Art. 2 Patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato

Art. 3 Patrocinio interno

TITOLO III

INCARICHI AGLI AVVOCATI DEL LIBERO FORO

Art. 4 Patrocinio di Avvocati del Libero Foro

Art. 5 Contratto di patrocinio

Art. 6 Criteri di determinazione del corrispettivo

Art. 7 Obblighi del legale incaricato ed atti di transazione

Art. 8 Modalità di svolgimento e revoca degli incarichi

Art. 9 Elenco degli incarichi

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 Trattamento dei dati personali

Art. 11 Entrata in vigore

Allegati:

- 1) Lettera – contratto per il conferimento di incarico professionale.**

TITOLO I

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della vigente normativa di settore e dello Statuto dell'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale (di seguito Università), i criteri di attribuzione dei contenziosi all'Avvocatura Generale dello Stato o agli avvocati interni, nonché i criteri in base ai quali l'Università può, in casi speciali, avvalersi degli avvocati del libero Foro, ai fini del conferimento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio.

2. Ai sensi dell'art. 56 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, l'Università è rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato nei giudizi dinanzi all'autorità giudiziaria, ai collegi arbitrali e alle giurisdizioni amministrative speciali, salvo conflitto potenziale d'interessi con amministrazioni statali, regioni e altri enti pubblici che si avvalgono della difesa dell'Avvocatura erariale.

L'Università può, altresì, avvalersi del patrocinio legale della propria avvocatura interna o degli avvocati del Libero Foro nei termini e con le modalità nel seguito descritte.

3. La decisione in ordine all'affidamento dell'incarico di patrocinio legale agli avvocati interni iscritti all'Elenco speciale dell'Ordine professionale, in servizio presso il Settore Attività Legali è di competenza del Direttore Generale, nell'ambito dei poteri di cui all'art. 16, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, nonché dell'art. 2.6 dello Statuto.

4. L'affidamento degli incarichi ad avvocati del libero Foro soggiace al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, pubblicità, trasparenza e proporzionalità. La relativa decisione è rimessa, previa motivata delibera, al Consiglio di Amministrazione o in caso d'urgenza con decreto del Rettore da sottoporre a successiva ratifica del C.D.A.

Il Rettore, quale rappresentante legale dell'Ateneo, conferisce apposita procura alle liti, sia nel caso di affidamento di incarico esterno che interno.

TITOLO II

MATERIE AFFIDATE ALL'AVVOCATURA DELLO STATO E AGLI UFFICI LEGALI INTERNI

Art. 2

Patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato

1. Nel caso in cui sia necessario resistere in giudizio o promuovere un contenzioso, L'Università si avvale del patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, salvo conflitto potenziale d'interessi con amministrazioni statali, regioni e altri enti pubblici che si avvalgono della difesa dell'Avvocatura erariale, nelle seguenti materie:

- a) contenzioso amministrativo relativo agli studenti;
- b) contenzioso amministrativo relativo ai rapporti di lavoro con il personale docente;
- c) contenzioso amministrativo relativo alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente e tecnico amministrativo;
- d) contenzioso amministrativo relativo agli appalti pubblici;

2. Per i contenziosi indicati al precedente comma 1, il Rettore, su proposta formale e motivata del Direttore Generale, può affidare la difesa ai propri avvocati interni nei casi d'urgenza o nei casi in cui la scelta del patrocinio interno maturi dall'esigenza di un maggiore e più efficace coordinamento tra l'attività difensiva e quella istruttoria.

3. Fermo restando le previsioni di cui al successivo articolo 4, le precedenti previsioni di cui ai commi 1 e 2 non escludono ed anzi rimane in capo all'Università la possibilità di potere affidare per le suddette materie incarico ad avvocato esterno, anche da far affiancare eventualmente ad avvocato interno, qualora trattasi di contenziosi particolarmente complessi e richiedenti elevata specializzazione ed esperienza specifica o quando in ogni caso motivi di opportunità lo consiglino.

In tal caso con motivata delibera l'Università può affidare per le suddette materie incarico ad avvocato esterno, da far affiancare eventualmente ad avvocato interno dell'Ateneo.

4. L'Università, nell'ambito delle procedure di negoziazione assistita e mediazione, sia obbligatorie che facoltative, come mezzo di risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali che

abbiano ad oggetto diritti disponibili, può avvalersi dell'Avvocatura Generale dello Stato in funzione consultiva, come assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale dei propri legali interni. In tali circostanze, l'Università valuta l'opportunità di formulare motivata richiesta di parere all'Avvocatura dello Stato nei casi in cui la procedura di mediazione riguardi controversie di particolare rilievo per via dell'oggetto o degli effetti in termini finanziari che ne potrebbero conseguire, anche in riferimento al numero di ulteriori controversie che potrebbero derivarne.

Art. 3

Patrocinio interno

1. Nel caso in cui sia necessario resistere in giudizio o promuovere un contenzioso, e fatta salva la previsione di cui al precedente art. 2, commi 1 e 2, l'Università può avvalersi del patrocinio dei propri avvocati interni appositamente iscritti all'Elenco speciale dell'ordine professionale, nelle seguenti materie:

- a) contenzioso civile, previdenziale, tributario e azioni di recupero crediti, salvo che per quelli derivanti da contenzioso seguito dall'Avvocatura erariale;
- b) contenzioso relativo ai rapporti di lavoro del personale tecnico amministrativo e dirigente;
- c) costituzioni di parte civile nei procedimenti penali.

2. Per i contenziosi insorti nelle materie di cui al precedente comma 1, è fatta salva la facoltà dell'Università di ricorrere all'Avvocatura erariale in casi caratterizzati da particolare complessità, rilevanza economica e/o specializzazione.

3. Il Rettore può autorizzare il legale interno incaricato del patrocinio dell'Università a nominare domiciliatari al di fuori del circondario giudiziario di Cassino, previa disposizione di copertura della spesa nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

4. Gli avvocati interni svolgono la propria attività professionale nel rispetto dei principi di cui all'art. 23 (avvocati degli enti pubblici) della l. 31 dicembre 2012, n.247, comunque in piena osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di pubblico impiego, con particolare riguardo al d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche, delle vigenti disposizioni di Ateneo inerenti il personale tecnico amministrativo e nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale ed integrativa.

5. Gli avvocati interni devono tenere informato il Direttore Generale e il Rettore dell'andamento e degli sviluppi della causa, illustrandone eventuali rischi correlati o ad essa riconducibili; devono formulare specifici pareri sulla opportunità e convenienza ad impugnare i provvedimenti sfavorevoli; devono sottoporre al Direttore Generale e al Rettore le proposte di definizione transattiva eventualmente opportune o proposte dalle controparti o dal giudice e prospettare, qualora ne ravvisino i presupposti, l'opportunità di transigere la lite. In tale caso, gli avvocati interni sono tenuti a prestare la necessaria assistenza, nonché ad esprimere parere favorevole, nell'eventuale fase transattiva e nella redazione dell'atto di transazione.

6. Gli oneri derivanti da contenzioso nonché le somme occorrenti per l'espletamento degli incumbenti procuratori degli avvocati interni trovano copertura sull'apposito capitolo di Bilancio. Il Settore del Bilancio e il Servizio Economato, ciascuno nell'ambito e nei limiti delle loro competenze provvedono alle anticipazioni necessarie per far fronte alle spese indicate al precedente periodo.

TITOLO III INCARICHI AGLI AVVOCATI DEL LIBERO FORO

Art. 4

Patrocinio di avvocati del Libero Foro

1. Il Rettore, su proposta formale e motivata del Direttore Generale e previa apposita delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, fermo restando le previsioni di cui al comma 3 dell'art.2, può avvalersi di avvocati del Libero Foro nei seguenti casi:

a) controversie in cui sussiste conflitto potenziale d'interessi con amministrazioni statali, regioni e altri enti pubblici che si avvalgono della difesa dell'Avvocatura erariale;

b) per controversie che non possono essere espletate dagli avvocati interni per coincidenza ed indifferibilità con ulteriori impegni di ufficio, ovvero per cumulabilità con altri impegni di lavoro, ovvero per incompatibilità e/o conflitto di interessi;

b) casi di consequenzialità (es. impugnazioni) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto, già curati da avvocati del Libero Foro, la cui attività difensiva sia stata efficacemente condotta e positivamente valutata dal Direttore Generale;

c) casi speciali, particolarmente complessi, richiedenti competenze professionali altamente specializzate, che saranno individuati volta per volta dal Consiglio di Amministrazione sulla base di apposita proposta motivata formulata dal Direttore Generale;

2. Nell'ipotesi di affidamento della difesa e patrocinio ad avvocati del Libero Foro, questi ultimi potranno essere affiancati per ragioni di opportunità e/o di riduzione della spesa, su proposta motivata del Direttore Generale, dall'Avvocatura interna in forma congiunta o disgiunta.

3. Fuori dalle specifiche ipotesi nelle quali l'individuazione del professionista del Libero Foro si presenti, in via di fatto, univoca e/o necessitata, la scelta discrezionale dell'Amministrazione, è articolata in base ai concorrenti criteri di territorialità, salvo diverse esigenze, affidabilità, rotazione, specializzazione e competenza professionale del professionista nelle materie oggetto del contenzioso; dette qualità dovranno risultare da apposito Curriculum vitae e professionale.

Resta ferma la facoltà dell'Università di affidare l'incarico ad avvocato di libero foro secondo le previsioni di cui all'art.2 punto 3 del presente Regolamento.

4. I docenti ed i ricercatori in materie giuridiche in servizio presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell'Università iscritti a qualsiasi titolo presso il Consiglio dell'ordine degli Avvocati possono essere incaricati della rappresentanza e difesa in giudizio eventualmente affiancati per ragioni di opportunità e/o di riduzione della spesa, su proposta motivata del Direttore Generale, dall'Avvocatura interna in forma congiunta o disgiunta.

Art.5

Contratto di patrocinio

1. In applicazione dell'art. 13 della l. n. 247/2012, l'affidamento degli incarichi di cui al precedente art. 4 è regolato tramite apposita lettera-contratto, redatta secondo lo schema allegato sub lettera A) al presente regolamento, contenente:

a) il nome del professionista prescelto, l'indirizzo e i recapiti telefonici e di posta elettronica;

b) il CIG, l'oggetto e l'indicazione del valore della causa, che dovrà essere sempre determinato o, nel caso fosse indeterminato, concordato tra il professionista e il Direttore Generale, sentito il Responsabile del Settore Attività Legali;

c) il compenso professionale pattuito secondo le modalità di cui al successivo art. 6, e le relative modalità di corresponsione;

d) la dichiarazione del professionista che il compenso è comprensivo anche dei pareri formulati prima e durante e dopo la causa e che, qualunque sia l'esito delle cause trattate, il compenso spettante non si discosterà da quello pattuito;

e) gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;

f) obbligo del professionista alla stretta osservanza del vigente codice deontologico;

g) l'obbligo del professionista di tenere costantemente aggiornata l'Amministrazione in merito all'andamento e agli sviluppi del contenzioso, nonché formulando specifici pareri sulla opportunità e convenienza ad impugnare i provvedimenti sfavorevoli;

h) l'impegno a garantire la necessaria assistenza nella redazione di atti di transazione, quando ciò sia concordemente ritenuto utile e vantaggioso per l'Università, senza oneri aggiuntivi;

i) la dichiarazione che, in caso di necessario avvalimento di un avvocato domiciliatario, quest'ultimo sarà individuato, dal *dominus* incaricato; in tal caso il corrispettivo per l'attività di

domiciliazione sarà ricompreso in quello convenuto con il professionista incaricato e, comunque, posto a suo carico;

j) l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo n.2016/679;

Art. 6

Criteria di determinazione del corrispettivo

1. Nel caso di patrocinii curati dall'Avvocatura dello Stato, i compensi saranno corrisposti ai sensi dell'art. 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modifiche.
2. Nel caso di patrocinii affidati all'avvocatura interna, i compensi ai legali dipendenti incaricati verranno corrisposti in base al "Regolamento per le attività svolte dagli avvocati interni dell'Ateneo"
3. Nel caso, infine, in cui il patrocinio legale sia affidato ad avvocati del libero Foro i compensi saranno determinati, nel rispetto del principio di economicità, con riferimento dei parametri individuati nelle tabelle allegate al D.M. (Giustizia) n. 55/2014 con le modifiche apportate dal D.M. n.37/2018 ridotti alla metà senza alcuna maggiorazione.
4. I compensi sono pattuiti in misura determinata al momento del conferimento dell'incarico professionale sulla scorta di un preventivo dettagliato che il professionista dovrà presentare in forma scritta, fornendo informazioni in ordine al grado di complessità dell'incarico e agli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell'incarico alla conclusione dell'incarico stesso; essi varranno per l'intera attività professionale, salvo sopravvenuti maggiori oneri tributari e previdenziali imposti per legge.
5. Nelle ipotesi di contenziosi che rivestano carattere di serialità, ovvero nei casi di patrocinio congiunto con un avvocato interno, viene operato un ribasso percentuale sul compenso, in misura pari al 20%.
6. Il Settore Attività Legali, prima dell'affidamento dell'incarico, verifica la copertura della spesa nell'ambito del budget previsionale e provvede al relativo impegno di spesa. Lo stesso Settore Attività legali, previo inoltro di fattura elettronica da parte del professionista, provvede a predisporre gli atti necessari per la liquidazione della parcella presentata dal legale a consuntivo dell'espletamento dell'incarico, dopo aver verificato la corrispondenza della stessa con quanto convenuto con il professionista all'atto dell'affidamento e la congruità rispetto alle attività svolte.

Art. 7

Obblighi del legale incaricato ed atti di transazione

1. Il professionista incaricato deve tenere costantemente informata l'Amministrazione e, per essa, il Settore Attività Legali, dell'andamento e degli sviluppi della causa, illustrandone eventuali rischi correlati o ad essa riconducibili. Il legale incaricato deve, altresì, formulare specifici pareri sulla opportunità e convenienza ad impugnare i provvedimenti sfavorevoli.
2. Il professionista incaricato deve sottoporre all'Amministrazione le proposte di definizione transattiva eventualmente opportune o proposte dalle controparti o dal giudice, e prospettare, qualora ne ravvisi i presupposti, l'opportunità di transigere la lite. In tale caso, questi è tenuto a prestare la necessaria assistenza all'Università, nonché ad esprimere parere favorevole, nell'eventuale fase transattiva e nella redazione dell'atto di transazione, senza oneri aggiuntivi per l'Università.

Art. 8

Modalità di svolgimento e revoca degli incarichi

1. L'Università è sollevata, dal soggetto incaricato, di ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.
2. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento possono essere revocati per manifesta negligenza, errori manifesti o ritardi ingiustificati nell'espletamento dell'incarico, nonché per comportamenti in contrasto con le norme del presente regolamento, con le norme deontologiche o con quelle che regolano l'attività professionale.
3. Gli incarichi possono essere revocati, altresì, per l'oggettiva impossibilità da parte dell'incaricato di svolgere personalmente l'incarico o per violazione degli obblighi contrattuali. La revoca

dell'incarico è disposta dal Rettore, con provvedimento motivato, su proposta motivata del Direttore Generale, acquisito il parere dell'Ufficio legale interno.

Art. 9

Elenco degli incarichi

1. Il Settore Attività Legali provvede alla tenuta di un elenco di tutti gli incarichi conferiti agli Avvocati del Libero Foro. Nel predetto elenco sono riportati, tra l'altro:

- a) le generalità del professionista incaricato
- b) l'oggetto dell'incarico
- c) gli estremi dell'atto di conferimento
- d) l'importo del compenso pattuito.

2. I dati indicati nell'elenco previsto dal presente articolo sono resi pubblici sul sito istituzionale dell'Università.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10

Trattamento dei dati personali

Il titolare del trattamento dei dati personali conferiti dal professionista è L'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Art. 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato da parte dei competenti organi ed emanato con decreto rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito dell'Università.

All.1

Lettera – contratto per il conferimento di incarico professionale.

**OGGETTO: (parti) – Ricorso e/o atto di citazione notificato il(Ufficio giudiziario)
– Valore della causa – Incarico di patrocinio legale. – C.I.G.:.....**

Egregio Avv

In esecuzione della delibera del CDA n. del (Decreto Rettorale n..... del, da sottoporre alla ratifica nella seduta del prossimo CDA), visto il suo curriculum vitae e la sua proposta del....., con la presente l' Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale Le conferisce l'incarico di rappresentarla e difenderla nel giudiziocontro....., pendente innanzi a....., prossima udienza il....., avente ad oggettoed il valore..... (oppure: valore indeterminato che di comune accordo viene concordato in €.....).

Il compenso professionale, di comune accordo, viene convenuto in € (di cui euro per compensi, euro per spese vive contributo unificato, marche da bollo, spese di notifica ecc) oltre rimborsi spese generali, oneri previdenziali ed assistenziali come per legge.

Il compenso, che verrà corrisposto, al termine della prestazione, entro 60 gg. dalla ricezione della fattura elettronica è onnicomprensivo di ogni attività necessaria per lo svolgimento dell'incarico, inclusa quella per promuovere domande riconvenzionali o per resistere alle stesse, o per la riassunzione del giudizio. In ogni caso non potrà superare l'importo pattuito e accantonato nel bilancio dell'Ente committente. E' fatto salvo il rimborso anticipato delle spese vive opportunamente documentate.

(In caso di docente o ricercatore non titolare di partita IVA il compenso è liquidato entro 60 giorni dalla presentazione della parcella professionale ed assoggettato alle ritenute proprie dei redditi assimilati a lavoro dipendente secondo le vigenti disposizioni di legge).

L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'Università si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

Con la sottoscrizione della presente lettera-contratto, Lei dichiara e s'impegna:

a) a ricevere ogni comunicazione presso lo studio sito in....., tel.....,all'indirizzo di posta elettronica o di posta elettronica certificata (PEC) :

b) ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge, delle disposizioni deontologiche che regolano la professione e del regolamento di disciplina dei patrocini legali di questo Ateneo emanato con D.R. n..... del..... che dichiara di conoscere in ogni sua parte avendone ricevuta una copia.

A tal fine dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di ente giuridico) sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico qui accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

L'Università ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità

c) di essere consapevole ed informato del particolare grado di complessità dell'incarico, e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri futuri ipotizzabili.

d) che il compenso pattuito è ritenuto onnicomprensivo di ogni necessaria attività, congruo, proporzionato e soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato;

e) a svolgere in favore della Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale l'incarico che comprende oltre la difesa tecnica anche ogni assistenza e consulenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio; pertanto l'Università potrà richiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri antecedenti e prodromici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Università dovrà adottare a tutela dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione.

f) a non porre in essere fatti o comportamenti che possano pregiudicare il buon esito dell'incarico affidato e a tenere costantemente aggiornata l'Amministrazione in merito all'andamento e sviluppo del contenzioso, illustrando i rischi allo stesso riconnessi, sottoponendo al Settore competente le proposte di definizione transattiva eventualmente opportune e/o proposte dalle controparti o dal giudice e relazionando, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente copia di ogni atto prodotto in giudizio;

g) a ricevere il compenso, entro 60 gg. dalla ricezione della fattura elettronica (*in caso di docente o ricercatore non titolare di partita Iva entro 60 giorni dalla presentazione della parcella professionale*) solo a conclusione dell'incarico e nella misura preventivata e quantificata nella proposta di parcella. In caso di vittoria della causa con vittoria di spese ed onorari, l'Università corrisponderà unicamente quanto sia eventualmente necessario per il raggiungimento dell'importo pattuito con il presente contratto;

h) ad avvalersi, ove necessario e previo nulla osta dell'Università, di un avvocato domiciliatario di propria fiducia - individuato nell'ambito dell'Ordine degli avvocati avente competenza territoriale ove si svolge la causa - il cui onorario sarà compreso in quello convenuto e, comunque, sarà posto a suo carico;

i) a garantire l'assoluta segretezza dei dati e delle informazioni acquisiti nell'espletamento dell'incarico.

l) che gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale sono i seguenti:

.....
.....

Ai fini della presentazione della parcella, s'intende esaurito l'incarico alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico (o comunque in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 c.c.).

A tal proposito, l'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione giuridica idonea a tutelare gli interessi dell'Università, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Università.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 136/2010 il professionista dichiara che il conto corrente dedicato per l'incasso risulta essere il seguente:.....;

Nel caso di specie, competente per i procedimenti in oggetto è il Settore Attività Legali Responsabile Avv. Maria Rosaria Marrocco tel. 0776/2993202 e-mail mr.marrocco@unicas.it.

La presente lettera incarico viene redatta in n. 2 copie di cui una debitamente sottoscritta dovrà essere restituita all'Amministrazione.

Cassino,

Allegati (debitamente sottoscritti per accettazione e ricevuta)

- Delibera del C.D.A n..... del (o D.R.. n. del) di conferimento dell' incarico ;
- Regolamento di disciplina dei patrocini legali.
- Atti del processo;
- Informativa privacy

Il Rettore
(prof. Giovanni BETTA)

Per accettazione

Il professionista

(firma)

Consenso al trattamento dei dati personali

In esecuzione degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali”, il sottoscritto, Avv., esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali, direttamente o anche attraverso terzi oltre che per l'esecuzione del contratto anche ai fini della pubblicazione sul sito web dell'Università del presente incarico, come indicato nell'Informativa allegata alla presente.

(firma del professionista)

Informativa ai sensi degli art.13 e 14 del GDPR 2016/679

La informiamo che i suoi dati, siano essi personali, di categorie particolari o giudiziari, sono trattati nel rispetto delle disposizioni di tutela contenuti nel Regolamento UE – GDPR 2016/679 e del successivo dec. leg.vo 101/2018.

Sino utilizzati strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità e misure organizzative, anche fisiche che garantiscono liceità, correttezza e trasparenza dei trattamenti ed esattezza, integrità, riservatezza e minimizzazione dei dati trattati.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale nella persona del Rettore pro tempore prof. Giovanni BETTA reperibile a questo indirizzo e-mail rettore@unicas.it.

Responsabile della protezione dei dati personali

Il responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è la dott.ssa Elide Di Duca reperibile a questo indirizzo e-mail rpd@unicas.it

Finalità del trattamento

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico come da adempimenti derivanti dalla legge sulla comunicazione pubblica, dalla legge sull'accessibilità degli atti e dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

I dati personali forniti dagli utenti possono essere trattati per:

1. Finalità istituzionali per tutte quelle materie e procedimenti disciplinati specificatamente da apposite norme e/o regolamenti d'interesse dell'Università;
2. Per le scelte strategiche dell'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale sempre coerenti con l'interesse pubblico.

Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, i dati saranno trattati tramite strumenti cartacei, informatici e telematici dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza.

Diritti dell'interessato

I diritti dell'interessato sono descritti negli articoli 15,16,17,18,19,20,21 del GDPR 2016/679

- Diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo riguardano, l'accesso agli stessi, le relative informazioni elencate all'art.15;
- Diritto di ottenere la rettifica dei dati senza ingiustificato ritardo, inclusa l'integrazione dei dati;
- Diritto di ottenere la cancellazione dei dati, alle condizioni di cui all'art.17;

- Diritto ad ottenere la limitazione del trattamento e comunicazione di eventuale revoca della stessa, sussistendone i presupposti descritti dall'art.18;
- Diritto alla portabilità dei dati, alle condizioni di cui all'art.20;
- Diritto di opporsi al trattamento dei dati personali alle condizioni di cui all'art.21.